

REGOLAMENTO DISCIPLINA IBU – ediz.2012

adottato dal Congresso IBU 1994 con modifiche apportate dai Congressi 1996, 1998, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 e 2012

INDICE

ART. 1	FONDAMENTI GIURIDICI
ART. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 3	COMPORTEMENTI PASSIBILI DI SANZIONI E MISURE DISCIPLINARI
ART. 4	PREMESSE ALL'IMPOSTAZIONE DI SANZIONI E MISURE DISCIPLINARI
ART. 5	SANZIONI
ART. 6	MISURE DISCIPLINARI E SANZIONI ALLE FEDERAZIONI NAZIONALI
ART. 7	GIURISDIZIONE
ART. 8	GIURIA DI APPELLO
ART. 9	CORTE DI ARBITRATO IBU
ART. 10	PROCEDURE PER LA GIURIA DI GARA
ART. 11	PROCEDURE PER IL CONSIGLIO ESECUTIVO (CE)
ART. 12	PROCEDURE PER LA GIURIA ANTI-DOPING
ART. 13	PROCEDURE DI APPELLO PER LA GIURIA DI APPELLO
ART. 14	PROCEDURE DI APPELLO PER LA CORTE DI ARBITRATO IBU
ART. 15	ESENZIONE DI RESPONSABILITA'
ART. 16	DIVERGENZE
ART. 17	ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO DISCIPLINA IBU

1. FONDAMENTI GIURIDICI

Il Regolamento Disciplina IBU trova il suo fondamento nell'art.16 dello Statuto IBU.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento Disciplina IBU si applica a tutti i membri dell'IBU ed a tutti i partecipanti a manifestazioni IBU, ovvero a qualsiasi membro delle FN in forza della sua appartenenza, accreditamento o partecipazione all'attività o alle manifestazioni dell'IBU.

3. COMPORTAMENTI PASSIBILI DI SANZIONI E MISURE DISCIPLINARI

3.1. Agli atleti possono essere comminate delle sanzioni.

3.2. Misure disciplinari possono essere comminate ad allenatori, preparatori, funzionari ed ausiliari dell'IBU ed ai membri delle FN, singoli membri dell'IBU e membri dei comitati organizzatori nonché agli altri partecipanti ricadenti sotto il predetto art. 2

3.3. Le sanzioni e le misure disciplinari saranno comminate:

- per violazione dei principi sportivi e per comportamento antisportivo, in special modo per violazioni del Regolamento Gare e Manifestazioni IBU e Regolamento Antidoping IBU così come stabilito nel Regolamento Antidoping;
- per violazioni dello Statuto e degli altri regolamenti IBU incluso il Codice Etico – e per violazioni delle decisioni degli organi dell'IBU;
- per messa in pericolo o danneggiamento del buon nome o degli interessi dell'IBU o per danneggiamento delle relazioni contrattuali dell'IBU;
- offese verso l'IBU, i suoi organi, i suoi membri o i loro organi, o persone appartenenti alle FN affiliate.

4. PREMESSE ALL'IMPOSIZIONE DI SANZIONI E MISURE DISCIPLINARI

4.1. Con l'eccezione di quanto riguardante il doping, chi viola colpevolmente, ovvero infrange intenzionalmente o per negligenza i regolamenti IBU sarà passibile di sanzioni o misure disciplinari. In materia di doping vengono applicati il Regolamento Anti-Doping e il Codice Mondiale Anti-Doping.

4.2. Con l'eccezione delle tematiche riguardanti il doping, in caso di violazioni di lieve entità, l'IBU può soprassedere all'applicazione di una sanzione o di una misura disciplinare ed impartire invece un richiamo o un'ammonizione scritta al responsabile della violazione.

4.3. Con l'eccezione delle tematiche riguardanti il doping, gli organi IBU interessati possono astenersi dall'applicazione di una sanzione, ovvero applicare una sanzione più lieve, nel caso in cui l'atleta faccia sincera ammenda di riparazione del danno causato con il suo comportamento alla comunità sportiva o alla vittima del danno stesso.

5. SANZIONI

Le sanzioni comprendono ammonizioni, inibizioni alla partenza, penalizzazioni temporali, squalifica, sospensione e multe.

5.1. Ammonizione

Verrà comminata un'ammonizione nei seguenti casi:

- a) danneggiamento o diffamazione dell'onorabilità o del buon nome dell'IBU o dei suoi interessi;
- b) offese all'IBU, ai suoi organi ai suoi membri ed ai loro organi o persone ad essi affiliati o appartenenti;
- c) violazioni di regole per le quali non sia prevista alcuna sanzione o per le quali non sia prevista una sanzione più severa.

5.2. Inibizione alla partenza

Verrà inibita la partenza ad atleti o squadre nei seguenti casi:

- a) violazione dei requisiti di idoneità e qualificazione di cui al Regolamento Gare e Manifestazioni IBU;
- b) presentazione alla partenza con attrezzatura, vestiario o pubblicità non rispondente al Regolamento Gare e Manifestazioni IBU o all'Allegato A (Catalogo Materiali IBU) o al Regolamento Pubblicità IBU.
- c) presentazione alla partenza con un numero di partenza errato o senza numero di partenza per errore riconducibile all'atleta stesso o alla sua squadra;
- d) violazione delle regole riguardanti l'allenamento ufficiale, l'azzeramento armi, il riscaldamento e/o la prova sci o delle regole riguardanti la sicurezza.

L'inibizione alla partenza si applica alla gara cui la violazione si riferisce o alla gara successiva.

5.3. 30 secondi di penalizzazione

Se in una gara Inseguimento un atleta parte con un anticipo di non più di 3 secondi rispetto al tempo di partenza assegnatogli ufficialmente, gli verrà comminata una penalità di 30 secondi.

5.4. Un minuto di penalizzazione

Verrà comminato un minuto di penalizzazione all'atleta o alla squadra nei seguenti casi:

- a) se un atleta non cede la pista libera al primo richiamo da parte di un concorrente che lo sta sorpassando;
- b) in caso di una violazione minima dei principi di correttezza e di etica sportiva.

5.5. Due minuti di penalizzazione

Verranno comminati due minuti di penalizzazione all'atleta o alla squadra nei seguenti casi:

- a) per ogni giro dell'anello di penalizzazione non percorso dall'atleta immediatamente dopo la prova di tiro a terra o in piedi, in caso di errori al tiro;
- b) utilizzo del passo pattinato (una o entrambe le gambe slanciate lateralmente) alla partenza in una gara di Staffetta o di Massa o in caso di partenza a gruppi nel tratto, dopo la partenza, preparato con i binari;
- c) per ogni colpo non sparato prima di avere esaurito i cinque colpi a disposizione nelle gare Individuale, Sprint, Inseguimento o partenza in Massa, ovvero gli otto colpi a disposizione nelle gare di Staffetta, senza avere abbattuto tutti i bersagli;
- d) in caso di una violazione minore dei principi di correttezza e di etica sportiva.

5.6. Squalifica

Atleti o squadre verranno squalificati nei seguenti casi:

- a) se viola le regole di cui agli artt.5.2 a-d;
- b) se viola l'art.1.4 del Regolamento Gare e Manifestazioni IBU "Norme di partecipazione per concorrenti e squadre"
- c) se riceve assistenza vietata, così come definita nel Regolamento Gare e Manifestazioni IBU, da parte di personale della sua squadra o di atleti della sua squadra non impegnati nella gara;
- d) se si sottrae ai controlli in partenza o in arrivo;
- e) se partecipa ad una gara con sci o carabina non punzonati regolarmente;
- f) se modifica in maniera vietata equipaggiamento, carabina o vestiario già ispezionati e marcati al controllo in partenza;
- g) se, deliberatamente o per un errore suo o della sua squadra, prende parte ad una gara con un numero di pettorale o un colore della sequenza di partenza che non corrisponde a quanto assegnatogli nell'ordine di partenza;
- h) se devia dalla pista marcata o percorre un tratto di pista sbagliato o se percorre gli anelli nella sequenza sbagliata o contromano;
- i) se utilizza mezzi di propulsione diversi da sci, bastoncini e propria forza muscolare;
- j) se durante la gara non trasporta la propria carabina, ovvero se non trasporta in pista la propria carabina non danneggiata, con la canna rivolta verso l'alto;
- k) se ostacola un altro atleta sulla pista o al poligono con grave danneggiamento;
- l) se cambia entrambi gli sci durante la gara;
- m) se accetta assistenza non autorizzata da parte di terzi per la riparazione dell'equipaggiamento o se riceve altra assistenza non autorizzata;
- n) se utilizza in gara qualsiasi sostanza atta a modificare la scorrevolezza dei suoi sci;
- o) se spara più di cinque colpi in una prova di tiro di una gara Individuale, Sprint, Inseguimento, o Massa o più di otto colpi in una gara di Staffetta, Staffetta Mista o Super Sprint;
- p) se mantiene una errata posizione di tiro o una posizione non corretta sulla linea di tiro dopo essere stato avvertito;
- q) se non esegue le prove di tiro nella corretta sequenza di posizioni;
- r) se utilizza un secondo caricatore, invece di caricare i colpi individualmente, in caso di cartucce

- perse, mal funzionanti o colpi di riserva;
- s) se viola le norme di sicurezza sul tiro così come definite all'art. 8.5. del Regolamento Manifestazioni e Gare IBU;
 - t) se cambia la propria carabina con un'altra, dopo la partenza, in un punto al di fuori del poligono;
 - u) se in una gara di Massa e/o di Staffetta non si posiziona nella piazzola di tiro corretta o non spara dalla linea di tiro assegnatagli
 - v) se in una gara Inseguimento parte più di 3 secondi prima rispetto al tempo di partenza assegnatogli;
 - w) se commette una seria violazione dei principi di correttezza o di etica sportiva.

5.7. Sospensione

5.7.1. Se, dopo lo spirare del termine per i reclami di una gara, un atleta viene riconosciuto colpevole di una rilevante violazione del Regolamento IBU, la Giuria di Gara della gara in questione può sancire il divieto alla partenza di tale atleta nella gara successiva. Nel caso di una violazione particolarmente rilevante, il CD può estendere la sospensione a più di una gara e fino ad un massimo di 15 gare consecutive della CdM e dei CM in corso.

5.7.2. Sospensioni per violazione degli artt.9 -11 del Regolamento IBU Anti-Doping saranno emesse dalla Giuria Anti-Doping.

5.8. Multe

5.8.1. Multe fino a € 500 possono essere comminate dalla Giuria di Gara a coloro che violano il Regolamento Gare e Manifestazioni IBU.

5.8.2. Multe fino a € 100.000 possono essere comminate dal CE IBU a coloro che violano gravemente lo Statuto IBU, i Regolamenti IBU o le decisioni degli organi dell'IBU e a coloro che mettono in pericolo o danneggiano gli interessi o la reputazione dell'IBU.

5.8.3. Multe fino a € 200.000 possono essere comminate dal CE IBU a coloro che commettono una grave violazione del Regolamento IBU Anti-Doping e che con tale condotta danneggiano gravemente gli interessi o la reputazione dell'IBU.

5.8.4. Le multe vengono incamerate dall'IBU.

5.9. Eccetto le multe in denaro, le sanzioni sopra menzionate possono venire imposte solamente prima della pubblicazione della classifica ufficiale.

6. MISURE DISCIPLINARI E SANZIONI ALLE FEDERAZIONI NAZIONALI

Queste misure disciplinari vengono comminate alle persone indicate al precedente art. 3.2:

6.1. Ammonizione

Un'ammonizione viene comminata per violazioni non significative dello Statuto e dei Regolamenti IBU o avverso decisioni degli organi IBU, nonché quando la messa in pericolo o il danneggiamento o riguardano la reputazione o gli interessi dell'IBU.

6.2. Multe

6.2.1. Multe fino a € 500 possono essere comminate dalla Giuria di Gara a FN affiliate che violano il Regolamento Gare e Manifestazioni IBU.

6.2.2. Multe fino a € 100.000 possono essere comminate dal CE IBU a FN affiliate che violano gravemente lo Statuto IBU, i Regolamenti IBU o le decisioni degli organi dell'IBU ed a quelle che mettono in pericolo o danneggiano gli interessi o la reputazione dell'IBU.

6.2.3. Multe fino a € 200.000 possono essere comminate dal CE IBU a FN affiliate che commettono grave violazione del Regolamento Anti-Doping ed a quelle che gravemente danneggiano gli interessi o la reputazione dell'IBU.

6.3. Le multe vengono incamerate dall'IBU.

6.4. Eccetto le multe in denaro, le sanzioni sopra menzionate possono venire imposte solamente prima della pubblicazione della classifica ufficiale.

6.5. Un Comitato Organizzatore che violi i propri doveri previsti nel Regolamento Gare e Manifestazioni IBU e/o nel Regolamento Anti-Doping IBU verrà sanzionato con una multa di 350 €.

6.6. Allontanamento dalla funzione

Le persone elencate al precedente art. 3.2 che violino in modo grave lo Statuto IBU, i Regolamenti IBU o le decisioni prese dal CE IBU o da altri organismi competenti dell'IBU possono venire rimossi dalle loro funzioni in IBU per il periodo residuo del loro incarico elettivo o di nomina e possono venire inibiti anche a vita a futuri incarichi elettivi o di nomina.

6.7 Sospensione di Federazioni affiliate

Federazioni affiliate all'IBU, che sono membri IBU a pieno titolo, possono essere sospese dal CE IBU per un massimo di due anni fino al prossimo Congresso IBU se non sono stati rispettati gli obblighi ai sensi dell'art.2.3.2

7. ORGANI E GIURISDIZIONE

7.1. Il potere di erogare penalità e sanzioni è esercitato in prima istanza dai Giudici Internazionali, dalla Giuria di Gara, dal CE IBU e dalla Giuria Anti Doping.

7.1.1. E' competenza del Giudice Internazionale imporre la proibizione alla partenza secondo gli artt.5.2 b) e c).

7.1.2. La Giuria di Gara è competente per l'applicazione di tutte le sanzioni e misure disciplinari risultanti da violazioni del Regolamento Gare e Manifestazioni IBU. Appelli avverso le decisioni relative a sanzioni e provvedimenti disciplinari della Giuria di Gara possono essere presentati alla Giuria di Appello.

7.2. Il CE IBU è competente per:

- a. sollevare da una funzione; il sollevare dalla sua funzione una persona eletta dal Congresso richiede la ratifica da parte del Congresso successivo;
- b. comminare multe fino a € 100.000 per gravi violazioni dei regolamenti
- c. comminare multe fino a € 200,000 secondo l'art.6.2.3
- d. sospendere atleti che hanno gravemente violato il Regolamento IBU
- e. comminare sanzioni in caso di violazione del Codice Etico
- f. sospendere federazioni affiliate secondo l'art.6.7.

7.4. Appelli avverso l'imposizione di sanzioni e misure disciplinari del CE IBU o del Congresso possono essere presentati alla Corte di Arbitrato IBU.

7.5. La Giuria Anti-Doping è responsabile dell'applicazione delle sospensioni derivanti da violazioni del Regolamento IBU Anti-Doping. Appelli possono essere presentati al CAS.

8. GIURIA DI APPELLO

8.1. Contro le decisioni della Giuria di Gara si può presentare ricorso alla Giuria di Appello in caso di GOI, CM, CdM, CMJ/G e CE open.

8.2. La Giuria di Appello è competente solamente per i GOI, CM, CdM, CMJ/G e CE open, è formata da cinque membri e va costituita per ogni manifestazione.

La presidenza viene assunta da un membro del CE IBU, che viene designato dal CE stesso per ogni manifestazione IBU di una stagione agonistica. Anche gli altri membri della Giuria di Appello devono essere membri del CE, se presenti alla manifestazione in numero sufficiente. Alle gare in cui non è disponibile un numero sufficiente di membri del CE, tutti gli altri componenti possono essere capisquadra e/o allenatori delle squadre che partecipano alle riunioni dei capisquadra.

8.3. I quattro componenti la Giuria di Appello, al di là del presidente, saranno eletti tra i membri del CE presenti, o tra i capisquadra ed allenatori delle squadre partecipanti alla riunione dei capisquadra al più tardi entro il giorno della riunione dei capisquadra e prima della formazione della Giuria di Gara, (La riunione dei capisquadra deve avvenire il giorno antecedente il primo allenamento ufficiale). Il Presidente presiederà l'elezione della Giuria di Appello. I membri della Giuria di Appello non devono

essere contemporaneamente ufficiali di gara o membri della Giuria di Gara. Per l'elezione, ogni Federazione può esprimere un solo voto.

- 8.4.** Nei casi sottoposti alla Giuria di Appello che riguardano una nazione della quale il presidente o un membro della Giuria di Appello sia cittadino, o per la quale lavori, tale membro sarà considerato sotto pregiudizio e non avrà il diritto di voto. Se è il presidente ad essere considerato sotto pregiudizio, sarà un altro membro del CE a trattare il caso o, nel caso in cui non sia presente un altro membro del CE, la presidenza sarà assunta dal membro della Giuria di Appello più anziano per età.

9. CORTE DI ARBITRATO IBU

- 9.1.** La Corte di Arbitrato IBU è un'istituzione indipendente e consta di tre arbitri, di cui almeno il presidente deve avere la qualifica necessaria ad esercitare la carica di giudice o una qualifica giuridica equivalente.

9.2 Sede

La Corte di Arbitrato IBU ha la sua sede a Salisburgo dove si terranno anche le udienze.

9.3 Nomina degli Arbitri

Ogni membro dell'IBU ha il diritto di nominare due arbitri, che andranno a formare una lista di arbitri da cui saranno tratti i componenti della Corte di Arbitrato IBU per ogni singolo caso. Le nomine degli arbitri devono venire inviate per iscritto o per e-mail al Segretario Generale della Corte di Arbitrato IBU. Il Comitato Legale IBU elegge il Segretario Generale tra i suoi membri. Il Segretario Generale fungerà da depositario della lista degli arbitri e comunicherà alle Federazioni nazionali aderenti all'IBU entro l'1 settembre di ogni anno la lista nominativa in vigore.

- 9.4.** L'appellante selezionerà un arbitro, il designato nominerà il secondo.

- 9.5.** Entro dieci giorni dalla nomina del secondo arbitro, entrambi gli arbitri dovranno accordarsi sul nome del presidente. Se la nomina del presidente non avviene entro il tempo limite di dieci giorni, ovvero se i due arbitri non riescono a concordare una data limite entro la quale provvedere alla nomina del presidente, allora il presidente verrà nominato dal Presidente del CAS di Losanna su richiesta di una delle parti.

- 9.6.** In caso di inabilità o di impedimento di uno degli arbitri, il suo sostituto sarà nominato con la medesima procedura utilizzata per l'arbitro che si è ritirato.

10. PROCEDURE PER LA GIURIA DI GARA

- 10.1.** La composizione della Giuria di Gara è stabilita nel Regolamento Gare e Manifestazioni IBU.

- 10.2.** La Giuria di Gara commina sanzioni e misure disciplinari in base a rapporti del DG, del/dei DT, dei GI e/o dei funzionari di gara, sulla base di testimonianze dirette da parte dei propri membri o conseguenti a reclami.

- 10.3.** Prima che la Giuria di Gara commini una sanzione, per quanto possibile e fattibile deve venire sentita la persona interessata.

- 10.4.** La Giuria di Gara è indipendente. Non ci sono restrizioni all'ammissione ed alla valutazione di prove da parte della Giuria di Gara.

- 10.5.** Se la Giuria di Gara non accoglie un reclamo sottoposto come previsto all'art. 10 del Regolamento Gare e Manifestazioni IBU, può venire interposto appello alla Giuria di Appello.

11. PROCEDURE PER IL CONSIGLIO ESECUTIVO (CE)

- 11.1.** Prima che il CE IBU applichi una misura disciplinare, deve venire sentita la persona interessata nel corso della prima riunione ordinaria del CE. Per quanto riguarda la procedura, trova applicazione l'art. 7 dello Statuto IBU. La decisione va comunicata per iscritto alla persona interessata.

12. PROCEDURE PER LA GIURIA ANTI DOPING

- 12.1.** Se, a seguito degli esiti di un procedimento così come descritto all'art.7 del Regolamento IBU Anti-Doping, esami effettuati da IBU e/o esami effettuati in una manifestazione internazionale rivelano una possibile violazione al Regolamento IBU Anti-Doping (ADR), il caso verrà affidato alla Giuria Anti-Doping IBU per la sentenza.
- 12.2.** Saranno applicate le regole procedurali di cui all'art.8 del Regolamento IBU Anti-Doping
- 12.3.** Contro le decisioni della Giuria Anti-Doping IBU si può ricorrere al CAS

13. PROCEDURE DI APPELLO PER LA GIURIA DI APPELLO

- 13.1.** Il tempo limite per l'interposizione di appello avverso l'imposizione di una sanzione o di una misura disciplinare è di 1 ora. Tale limite decorre, prima e durante la gara, dal momento della notifica della decisione della Giuria di Gara e, dopo la gara, dal momento della pubblicazione della classifica ufficiale.
- 13.2.** La Giuria di Appello si riunisce immediatamente allo spirare di questo termine e prende le sue decisioni quanto prima possibile e comunque prima della mezzanotte dello stesso giorno.
- 13.3.** L'appello va interposto per iscritto al presidente della Giuria di Appello e va consegnato all'Ufficio Gare. L'appello deve essere accompagnato dalla somma di € 75, da consegnarsi all'Ufficio Gare. Nel caso l'appello venga respinto, l'importo verrà incamerato dall'IBU.
- 13.4.** Il presidente della Giuria di Gara deve esporre alla Giuria di Appello le motivazioni della decisione della Giuria stessa.
- 13.5.** La persona interessata ha diritto ad un'udienza legale ed all'assistenza di un consulente e di un interprete. La decisione deve essere messa per iscritto e conservata nella sede IBU.
- 13.6.** L'appello verrà respinto in caso di contumacia dell'appellante.
- 13.7.** Non ci sono restrizioni all'ammissione ed alla valutazione di prove da parte della Giuria di Appello.
- 13.8.** Le decisioni della Giuria di Appello non sono appellabili.

14. PROCEDURE DI APPELLO PER LA CORTE DI ARBITRATO IBU

- 14.1.** Gli appellanti devono presentare il loro appello alla Corte di Arbitrato IBU in forma scritta, con lettera raccomandata indirizzata al Segretario Generale della Corte di Arbitrato IBU, entro ventuno (21) giorni dal ricevimento della decisione emessa. Dovrà venire brevemente descritta la natura di tutti i reclami e dei fatti relativi e contestualmente dovrà venire nominato un arbitro. Il Segretario Generale della Corte di Arbitrato IBU deve informare immediatamente e senza ritardi l'altra parte sulla presentazione dell'appello.
- 14.2.** L'appellato deve notificare anche all'appellante la nomina di un arbitro entro un mese dal ricevimento di tale lettera. Se l'appellato non procede a tale nomina, l'appellante può richiedere la nomina del secondo arbitro al Segretario Generale della Corte di Arbitrato IBU.
- 14.3.** Nel prendere le loro decisioni gli arbitri sono vincolati allo Statuto IBU, al Regolamento Gare e Manifestazioni IBU ed al Regolamento Anti-Doping IBU, nonché alle clausole del diritto sostanziale della Repubblica Austriaca. Per quanto non espressamente stabilito nello Statuto e nei Regolamenti IBU, al procedimento di arbitrato verranno applicate le disposizioni generali del Codice di Procedura Civile austriaco.
- 14.4.** Tenuto conto delle circostanze, gli arbitri dovrebbero adoperarsi per addivenire ad una composizione amichevole, eccetto nei casi previsti dall'art. 10.2, lett. c. e d. dello Statuto IBU. Nei casi urgenti, il presidente della Corte di Arbitrato IBU è autorizzato ad emanare misure provvisoriali o cautelative a garanzia di un giusto processo.

- 14.5.** La Corte di Arbitrato IBU emanerà la sua decisione ufficiale dopo udienza orale, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla sua costituzione.
- 14.6.** Nell'udienza orale, le circostanze della disputa saranno determinate ascoltando l'appellante, un rappresentante del CE, testimoni e esperti nominati dalla Corte di Arbitrato IBU.
- 14.7.** Ulteriori prove potranno venire ammesse indipendentemente dalle mozioni presentate delle parti in causa.
- 14.8.** L'appellante ed il rappresentante del CE potranno presenziare all'escussione dei testimoni e commentare la loro testimonianza.
- 14.9.** Le udienze sono aperte ai membri IBU.
- 14.10.** La contumacia di una delle parti non pregiudica lo svolgimento della procedura.
- 14.11.** L'appellante ed il CE possono avvalersi dell'assistenza di un consulente legale e di un interprete in tutte le fasi del procedimento.
- 14.12.** Appelli avverso le decisioni del CE non hanno effetto sospensivo.
- 14.13.** La decisione della Corte di Arbitrato IBU, con le motivazioni espresse per iscritto, deve venire trasmessa ad ambedue le parti per posta raccomandata entro quattordici (14) giorni dalla sua pronuncia.
- 14.14.** La Corte di Arbitrato IBU sentenzia anche in merito ai costi del procedimento. Questi possono essere ripartiti tra le parti o addebitati in toto ad una di esse. Al momento della richiesta di arbitrato, l'appellante verserà un diritto di € 350, in mancanza del quale la Corte di Arbitrato IBU non istruirà il procedimento. Al momento della formazione della Corte, il Segretario Generale della Corte di Arbitrato IBU fisserà, in via provvisoria, l'ammontare e le modalità di pagamento di un anticipo dei costi del procedimento. Ciascuna delle parti anticiperà i costi di un arbitro e metà dei costi del Presidente, nonché i costi per i propri testimoni, esperti ed interpreti.
- 14.15.** Le decisioni della Corte di Arbitrato IBU sono definitive e non appellabili, eccettuato il caso di decisioni ricadenti sotto l'art. 10.2.d. dello Statuto IBU.

15. ESENZIONE DI RESPONSABILITA'

Gli organi competenti ed i loro membri non possono essere chiamati responsabili per reclami derivanti dall'applicazione del presente Regolamento Disciplina IBU.

16. DIVERGENZE

In caso di divergenze tra i Regolamenti IBU e i Regolamenti WADA, prevalgono i Regolamenti WADA.

17. ENTRATA IN VIGORE

Il Regolamento Disciplina IBU è entrato in vigore l'1 luglio 1994. E' stato modificato dai Congressi 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 e 2012.